

Occorre poi esaminare quanto si riferisce alle annuità che, pur essendo state acquistate dall'Istituto al saggio del 6.25%, con contratti anteriori al R. D. L. 22 ottobre 1932 A. 13/8 ed accettati regolarmente dal Ministero, senza riserva alcuna, con declaratoria anche ante anteriori alla emanazione del R. D. L. suddetto, vengono liquidate con decreti posteriori al 1. novembre 1932.

Tali annuità sono infatti determinate dallo Stato al saggio del 6.50% giusta il disposto dell'art. 2 del citato R. D. L. 22 ottobre 1932, che riguarda appunto tutte le annuità, che vengono liquidate dopo il 1. novembre 1932.

Le Ditte che hanno ceduto dette annuità, facendo rilevare il danno che risentirebbero dall'applicazione da parte dell'Istituto del più elevato saggio contrattuale, nella capitalizzazione delle annuità cedute, richiedono insistentemente che per tale capitalizzazione l'Istituto adotti lo stesso saggio del 6.50% adottato dallo Stato nella liquidazione delle annuità o che, per lo meno, sia consentita la rescissione dei contratti, per quanto riguarda le annuità cedute prima del 1. novembre 1932, ma liquidate dopo tale data e non ancora scontate.